

Dott. Marco Baccani  
Dott. Salvatore Fiorenza  
Dott. Ferdinando Ramponi  
Dott. Massimo Rho

Dott. Federico Baccani  
Dott. Stefano Ramponi  
Dott. Gianni Spagarino

20121 Milano - Via Bigli, 2  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 764214.61  
C.F./P.IVA 04420200968  
[studiobaccani@stbac.net](mailto:studiobaccani@stbac.net)  
[www.baccanieassociati.it](http://www.baccanieassociati.it)

Milano, 14 gennaio 2010

Ai Gentili Clienti  
Loro sedi

**CIRCOLARE n. 1/2010**

## **NOVITA' FISCALI DI INIZIO ANNO**

### **NOVITA' IN MATERIA DI IVA**

#### **1. Nuove regole per la compensazione di crediti Iva dal 2010**

Come già accennato con la nostra Circolare n. 4 del 2009, dal 1° gennaio 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo all'utilizzo di crediti Iva per la compensazione di debiti tributari e contributivi, introdotto con il D.L. n. 78 della scorsa estate.

Tralasciando le problematiche legate all'apposizione del visto di conformità (necessario per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di Euro 15.000), si rammenta il contenuto della norma, in base alla quale gli utilizzi di **credito Iva** emergente dalla dichiarazione annuale (o dalle richieste infrannuali), se di importo superiore complessivamente ad Euro 10.000 nell'anno, possono essere eseguiti solo a decorrere **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui esso emerge.

Preliminarmente va osservato che le disposizioni in commento:

- riguardano **esclusivamente i crediti Iva** e non i crediti di altri tributi e contributi;
- **non interessano** mai le **compensazioni verticali**, quelle “**Iva da Iva**” per intendersi, anche se superano le soglie dei 10.000 o dei 15.000 euro.

a) Crediti Iva inferiori a Euro 10.000

È importante evidenziare che chi intende utilizzare in compensazione **per l'intero anno 2010 un credito Iva non superiore a Euro 10.000**, può continuare ad operare le compensazioni secondo le regole fin qui note, quindi:

- già dal prossimo 18 gennaio 2010;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione, a condizione, naturalmente, che poi risulti dalla stessa;
- potendo utilizzare, per il versamento, sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

Quanto sopra, con riguardo alle compensazioni non superiori complessivamente ad Euro 10.000 nell'anno, dovrebbe essere possibile indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo spettante, secondo quanto evincibile dal provvedimento direttoriale del 21 dicembre scorso che regola modalità e termini di effettuazione delle compensazioni dei crediti Iva.

b) Crediti Iva superiori a Euro 10.000

Coloro, invece, che intendono compensare Iva a credito per importi annui complessivamente **superiori a 10.000 euro**, dovranno prima presentare la Dichiarazione annuale Iva (o l'istanza periodica) e poi procedere alla compensazione. Da un punto di vista pratico, quindi:

- per le compensazioni Iva infrannuali sarà necessario attendere il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre;
- per la compensazione del credito annuale Iva, il riferimento è costituito dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale.

Per agevolare i contribuenti che hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva in Unico, è prevista la possibilità di escludere la dichiarazione annuale dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, di poterla presentare in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (attualmente fissato al 1° febbraio), risulta **impossibile presentare prima del 16 marzo** prossimo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva superiori a Euro 10.000.

In base alle disposizioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 21 dicembre, i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione per importi complessivamente superiori a Euro 10.000 annui potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) e saranno scartati al mancato superamento dei controlli previsti dalla procedura. In particolare:

- gli F24 saranno scartati nel caso non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione annuale Iva (o l'istanza periodica);
- per gli importi superiori a Euro 15.000 annui, i modelli saranno oggetto di scarto qualora non sia stato apposto **il visto di conformità sulla dichiarazione Iva**;
- i modelli contenenti compensazioni di crediti Iva che superano l'importo del credito risultante dalla dichiarazione (o istanza periodica), al netto di quanto già utilizzato, saranno scartati.

## **2. Comunicazione annuale dati Iva**

Resta confermata la scadenza del 28 febbraio (1° marzo per il 2010) della Comunicazione annuale dati Iva, salvo che entro la medesima data sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA.

## **3. Iva ridotta al 10% sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, poste in essere su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata**

Entra a regime la riduzione **dell'aliquota Iva al 10%** sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, poste in essere su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09.

Gli interventi di natura superiore (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) godevano già della riduzione dell'aliquota a regime.

## **NOVITÀ VARIE**

### **Detassazione del salario di produttività**

Prorogata per il 2010 la disposizione che propone la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di Euro 6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a Euro 35.000 annui.

### **Modifica del tasso legale: da gennaio interessi all'1%**

A decorrere dal 1° gennaio la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 3% all'1% per effetto del Decreto Ministeriale del 4.12.09, pubblicato nella G.U. n. 291 del 15.12.09. La nuova misura del tasso di interesse riguarderà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per i quali le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n. 231/02 in tema di interessi di mora.

### **INPS Gestione Separata: dal 1° gennaio 2010 aumento dell'aliquota contributiva**

Per effetto della equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello subordinato, l'aliquota contributiva della gestione separata Inps ha subito un rincaro graduale nel corso degli anni che porta l'aliquota di contribuzione per il periodo d'imposta 2010 al 26,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria.

Per i soggetti che sono già titolari di una pensione o che hanno già una copertura previdenziale, l'aliquota contributiva resta pari al 17%.

### **Detrazione 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico: al via l'invio delle comunicazioni per gli interventi iniziati e ancora in corso**

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre con tutte le specifiche tecniche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d'imposta. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e viaggia esclusivamente in via telematica, grazie al *software* dedicato, che è disponibile al *link* <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/>.

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via

telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati. (**Agenzia delle Entrate, provvedimento, 22/12/09**)


## **NOVITÀ FISCALI PER LE PERSONE FISICHE**

### **Scudo fiscale: proroga**

Il Decreto Milleproroghe consente di accedere allo Scudo fiscale fino al 30 aprile 2010, ampliando così il termine, previsto precedentemente, del 15 dicembre 2009.

Le modalità di accesso allo scudo in proroga implicano tuttavia un incremento dell'imposta dovuta. Infatti, per le operazioni eseguite tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010, l'aliquota è stabilita nella misura del 6% mentre, per quelle eseguite tra il 1° marzo e il 30 aprile, l'aliquota sale al 7%.

Si veda il seguente schema:



### **Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori dei terreni e partecipazioni**

La Legge finanziaria per il 2010 consente a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni, qualificate e non.

Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a tale riapertura.


La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010 e, entro tale data, si deve versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Le date che ritmano il nuovo provvedimento, quindi, sono le seguenti:




Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che:




Sempre con riferimento a rivalutazioni di beni già interessati da un passato provvedimento, si ricorda che, per i pagamenti eseguiti da oltre 48 mesi, l'Agenzia delle Entrate non concede la possibilità di azionare l'istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi (art. 38 DPR n. 602/73). Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, che ritengono applicabile una diversa disposizione (art. 21, D.Lgs. n. 546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato da oltre 48 mesi.

L'imposta sostitutiva è dovuta **sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2010, come risultante dalla perizia di stima** e, in particolare, l'aliquota è del:



Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.



Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se ad esempio un socio dovesse recedere da una società, azionando il cosiddetto recesso tipico (annullamento della partecipazione e finanziamento del recesso con risorse prelevate dal patrimonio netto della società) il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

## **Ulteriore proroga detrazioni 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio**

Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato sino al 31.12.2012, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.13) un'unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.

## **Raddoppio dei termini per l'accertamento per attività estere**

Dopo che l'art. 12 del D.L. n. 78/09 ha introdotto la presunzione relativa di evasione per le attività estere costituite in paradisi fiscali in **violazione degli obblighi di monitoraggio**, il Milleproroghe interviene a raddoppiare (quindi da 4 a 8 anni in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e da 5 a 10 anni in caso di omessa dichiarazione) i termini concessi all'Agenzia per l'effettuazione degli accertamenti e per la irrogazione delle sanzioni in tali ipotesi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire gli argomenti qui trattati in successive circolari.

Cordiali saluti.

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*